

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 167

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 9 febbraio 2023

PROGRAMMA DI ACQUISTO E CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI
DERIVANTI DA INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGGE
19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (SUPERBONUS 110%)
E AL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 90

Art. 1
(Criteri generali)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti strumentali da essa controllati assumono un ruolo attivo nella circolazione ed acquisto dei crediti fiscali non soggetti a contenziosi derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Superbonus 110%) e al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio, con l'obiettivo di stimolare il maggior numero di iniziative.

Art. 2
(Modalità)

1. Per favorire la maggior efficacia delle detrazioni e l'efficienza della circolazione dei crediti maturati nelle Marche, la Regione, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, promuove:

- a) l'attivazione di un programma di acquisto di crediti da portare direttamente a compensazione;
- b) l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie che favorisca la negoziazione dei crediti tra soggetti privati nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 3*(Individuazione dei criteri)*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione di questa legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua e regola i criteri e le modalità per l'attuazione della stessa.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.